

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 12 Maggio 2010

tra

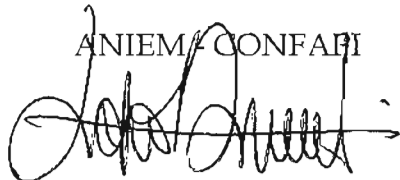
ANIEM - CONFAPI

e

Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

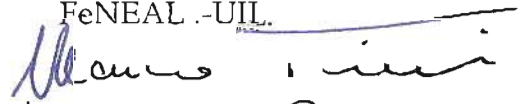
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1° Luglio 2008 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

ANIEM - CONFAPI

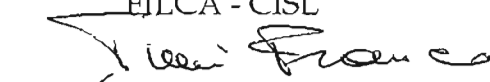

Stefano


Paolo

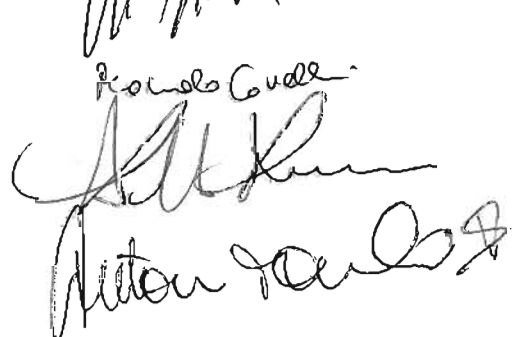
FeNEAL -UIL


Bruno

FILCA - CISL


Franco

FILLEA - CGIL


Guido

Antonio

INDICE

ART. 12	ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (operai)
ART. 47	ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (impiegati)
ART. 39	ACCORDI LOCALI
ART. 36	EDILCASSE
ART. 15/62	FERIE
ART. 41	LAVORI USURANTI E PESANTI
ART. 89	SICUREZZA SUL LAVORO - Protocollo RLST
ART. 90	FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA
ART. 96BIS	CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
ART. 113	DECORRENZA E DURATA
	ACCORDO SUL SISTEMA EDILCASSE
	AVVISO COMUNE – CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
	PROTOCOLLO SUL COSTO DEL LAVORO
	PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
	PROTOCOLLO SULLE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
	ISTITUZIONE DELLA BORSA LAVORO DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
	PROTOCOLLO SULL’INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALI
	DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ENTI PARITETICI
	AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

ART.12
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Le organizzazioni, territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art.39.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.

L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

DICHIARAZIONE COMUNE

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore.

ART.47
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Le organizzazioni, territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art.39.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.

L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Il Premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

DICHIARAZIONE COMUNE

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nel premio di produzione.



ART. 39
ACCORDI LOCALI

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.

In conformità all'intesa Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Agli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIAM e alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011 e con validità triennale:

- a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
- b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
- d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 78 - Reperibilità del presente CCNL.
- f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto indicato agli artt. 13 e 47 del presente CCNL;
- g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
- h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
- i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
- j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
- k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 89 punto D).

L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f) sarà concordato in sede territoriale quale elemento variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. L'EVR, per la sua specificità, non rientra tra gli elementi della retribuzione di cui agli artt. 24 e 45 e, pertanto, non costituisce base di calcolo per nessun altro istituto contrattuale e retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati cinque indicatori di cui 3 definiti per tutto il territorio nazionale:

- numero lavoratori iscritti all'Edilcassa;
- monte salari denunciato in Edilcassa;

- ore dichiarate in Edilcasse, per le quali la valutazione delle incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali; e 2 scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati:
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
- ulteriore indicatore concordato in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello locale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima fissata dalle Associazioni nazionali contraenti, la percentuale di EVR con validità triennale.

Le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti integrativi, verificheranno l'andamento del settore attraverso i suddetti indicatori, individuando i 2 da definire, tra quelli sopra elencati, a livello territoriale per la valutazione. Provvederanno, poi, al raffronto dei parametri territoriali, su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura variabile tra il 20% e il 40% di quanto definito a livello territoriale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100%. Nel caso della totalità degli indicatori positivi l'EVR sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello territoriale.

Nelle imprese che hanno in corso procedure di CGIS (comunicate alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e agli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM per un esame congiunto, nonché all'Ente Paritetico Territoriale in modo da permetterne la verifica) l'EVR, qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto il 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l'erogazione dell'EVR (sempre che ne ricorrano le condizioni riportate ai commi precedenti).

Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'EVR in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente

pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
- 2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Edilcasce a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
- 3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Edilcasce per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
- 4) alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
- 5) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
- 6) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93;
- 7) alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1° e 2° livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

ART. 36 - EDILCASSE

a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la EDILCASSA, alla cui costituzione partecipano gli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Essa è lo strumento per l'attuazione, delle materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi Nazionali stipulati fra l'ANIEM e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché dai contratti e dagli accordi territoriali stipulati fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.

I riferimenti alle EDILCASSE contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le EDILCASSE costituite a norma del comma precedente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle EDILCASSE previste dalla presente disciplina.

L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle EDILCASSE sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24.

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro, e per 1/6 a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento della EDILCASSA.

La EDILCASSA è amministrata da un Consiglio nominato in misura paritetica dall'Organismo territoriale aderente all'ANIEM, da un lato, e, dall'altro, dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.

Le nomine di competenza delle Organizzazioni territoriali riconosciute dall'ANIEM Nazionale sono sottoposte ad autorizzazione dell'ANIEM Nazionale la quale potrà anche procedere direttamente ad eventuali sostituzioni dei membri del Consiglio nominati dagli Organismi territoriali riconosciuti all'ANIEM.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della EDILCASSA deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.

Il presidente del collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli accordi nazionali indicano le prestazioni di previdenza ed assistenza delle EDILCASSE dettando per alcune di esse una disciplina unitaria per tutte le EDILCASSE e rinviando per la disciplina delle altre agli accordi territoriali.

Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle EDILCASSE per l'automatica ed integrale applicazione.

Gli organi della EDILCASSA sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ed eventuali pattuizioni derogatorie, degli accordi nazionali medesimi.

Le prestazioni di ciascuna EDILCASSA sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della EDILCASSA medesima, nei limiti delle disponibilità dell'esecuzione e dovranno essere approvate dagli Organismi territoriali aderenti riconosciuti dalle Organizzazioni nazionali.

In sede di approvazione, le Associazioni territoriali, con protocollo aggiuntivo che formerà parte integrante degli accordi di cui all'articolo 39 determineranno, entro i limiti proposti dal Consiglio di Amministrazione della EDILCASSA, la natura, le misure, nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni demandando al Consiglio medesimo di stabilire le modalità applicative.

Con lo stesso protocollo di cui al comma precedente del presente articolo le Associazioni territoriali stabiliranno altresì quale tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della EDILCASSA senza tener conto dell'importo del contributo a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definitivo del presente contratto.

Le prestazioni della EDILCASSA per i casi di malattia anche professionali e di infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato C, che forma parte integrante del presente articolo.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai commi dodicesimo e tredicesimo al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato dall'obbligo di corrispondere con l'integrale adempimento degli obblighi verso la EDILCASSA stabiliti dal presente contratto dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dallo Statuto e dal Regolamento della EDILCASSA stessa.

I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della EDILCASSA e dalla relazione del collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le Organizzazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, agli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEL e alle Organizzazioni dei lavoratori ai quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Amministrazione della EDILCASSA.

Entro i successivi trenta giorni, gli Organismi territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro i dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della EDILCASSA, il quale ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.

L'esercizio finanziario della EDILCASSA decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

b) Con l'iscrizione alla EDILCASSA i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 111, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

La EDILCASSA raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.

b-bis) Con l'iscrizione alla EDILCASSA i lavoratori conferiscono alla stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati dando atto e convenendo che la EDILCASSA non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda.

c) Con l'iscrizione alla EDILCASSA i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

A carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95% per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.

L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a proprio carico - alla EDILCASSA con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al quinto comma della lettera a) del presente articolo.

Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANIEM e l'altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali stipulanti di parte operaia.

La EDILCASSA provvederà a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.

Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24.

La maggiorazione del 18,5% e del 4,95% della base di calcolo sarà attuata anche per le quote territoriali di adesione contrattuale solo con accordo fra le competenti Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla EDILCASSA secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Associazioni predette.

Il gettito complessivo delle quote di adesione contrattuale sarà ripartito in due parti uguali di cui una a favore degli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM Nazionale che autorizzerà e darà disposizioni vincolanti alle EDILCASSE circa le modalità e gli estremi del relativo versamento e l'altra da attribuire cumulativamente alle Organizzazioni territoriali di parte operaia aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successivo riparto tra loro.

Le quote di adesione contrattuale, nazionali e territoriali, sono destinate a remunerare l'attività di rappresentanza e sindacale delle Associazioni di appartenenza delle imprese e dei lavoratori iscritti alla EDILCASSA. Per tali ragioni, le somme a tale titolo ricevute dalle EDILCASSE non potranno in alcun modo finanziare il funzionamento delle stesse o l'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, dovendo costituire una voce autonoma del loro bilancio, né essere destinate a soggetti diversi dalle suddette Associazioni rappresentative nazionali e territoriali, indipendentemente dal contratto collettivo applicato dalle singole imprese iscritte.

d) Le Associazioni nazionali di cui al primo comma assumeranno le iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle EDILCASSE alla disciplina contenuta nel presente contratto.

Le parti si impegnano, comunque, anche a nome delle proprie organizzazioni territoriali, a non procedere a modifiche statutarie delle Edilcasse esistenti senza il preventivo consenso delle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL

FERIE

All'art.15 e all'art.62 del ccnl vigente è aggiunto il seguente comma:

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art.39 del vigente ccnl e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori stessi di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, concordando con l'azienda entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro e il lavoratore deve quindi fruire di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.

**ART. 41
LAVORI USURANTI**

OMISSIS

A decorrere dal 1° ottobre 2010, entra in vigore il contributo pari allo 0,10 % della retribuzione degli operai di cui al comma precedente per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo da costituire presso le Edilcasce.

Nelle more della predisposizione dello studio da affidarsi alla relativa Commissione Paritetica di cui al secondo comma, finalizzato ad approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del suddetto contributo sarà accantonato presso un fondo "LAVORI USURANTI E PESANTI" da istituirsi presso le Edilcasce per un periodo di due anni (scadenza 30 settembre 2012)

Dal 1° ottobre 2012, il contributo sarà ripristinato nella misura dello 0,10%.

ART. 89 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

OMISSIS

E) PROTOCOLLO RLST

In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o designati in azienda devono essere comunicati al CTP territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende dall'ambito di operatività del RLST.

Il Rlst è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, agli Organismi Territoriali riconosciuti dall'ANIEM della provincia, al CTP e all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.

Il Rlst esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs n.81/08 e s.m.;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzioni relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

m) previo l'avvertimento di cui alla lettera precedente, può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Prima di procedere ai sensi della lettera m), il Rlst informa il CTP per l'adozione delle necessarie misure.

Il Rlst, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art.17, co lett. a) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall'art.53, co 5 del D.Lgs. n.81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art.18, co 1 lett. r) del T.U. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art.48, co.8 del Dlgs n.81/08 e s.m.. Il ruolo di Rlst è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai CTP.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

- a) preventivamente al primo accesso in cantiere il RLST è tenuto ad accreditarsi presso la direzione del cantiere e ad indicare l'azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie attribuzioni;
- b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato Paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
- d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. b) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o di un addetto da questi incaricato.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Organismo territoriale riconosciuto dall'ANIEM e/o dei dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere da a), b), c), e) del comma 6.

Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai competenti Comitati Paritetici territoriali del settore edile che svolgono le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.

Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico territoriale competente (CTP), come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del Dlgs n.81/08 e s.m.

A livello territoriale si ricercheranno, con le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in materia di RLST.

Salvo diversi accordi a livello territoriale, in ogni circoscrizione provinciale è designato, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, un Rlst. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del Rlst, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali,

Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del Rlst non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il Rls aziendale e l'attività dello stesso Rlst potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del Rls in ambito aziendale.

Avuto l'incarico, il Rlst ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici territoriali, in collaborazione con l'Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.

Il Rlst viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle che sono indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei Rls compete al Rappresentante dei lavoratori della sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice o viene individuato nell'ambito dei Rsl aziendali operanti nel sito produttivo.

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art.49 del D.Lgs. n.81/08 e s.m. l'attività di coordinatore dei Rls aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

ART. 90
FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

A decorrere dal 1° luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell'impresa e del lavoratore, previste dall'art.90 del CCNL 1° luglio 2008, sono elevate all'1,10%

DICHIARAZIONE COMUNE

Per favorire ed agevolare la partecipazione dei lavoratori al Fondo di Previdenza Complementare, le parti concordano le seguenti misure:

- attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso l'Edilcassa. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;
- rendere praticabile l'adesione al Fondo anche senza il versamento del TFR, in presenza di possibili novità nelle disposizioni della COVIP;
- sottoscrizione nazionale di un protocollo utile per garantire certezza e puntualità delle procedure delle Edilcasse sui versamenti al Fondo;
- incaricare le Edilcasse, coordinate dalla CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

All'art.96bis del vigente ccnl dopo il nono comma è aggiunto il seguente decimo comma

I contratti a tempo parziale, stipulati a decorrere dalla data di decorrenza del presente CCNL, in misura eccedente la percentuale consentita dal 1° comma del presente punto 3, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all'impresa del Durc di regolarità."

La suddetta norma avrà valore dal momento in cui sarà recepita da tutte le edilcasse/casse edili partecipanti al sistema della CNCE.



**ART.,113
DECORRENZA E DURATA**

Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti in corso alla data del 1° aprile 2010 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in blue ink, scattered across the lower right portion of the page. The signatures vary in style, including some that appear to be full names and others that are more stylized or abbreviated.

ACCORDO SUL SISTEMA EDILCASSE

tra
l'ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili
e
la FeNEAL - UIL, la FILCA - CISL, la FILLEA - CGIL

premesso che le parti

- riconfermano la contrattazione nazionale e territoriale come sorgente dei diritti dei lavoratori e delle imprese;
- riconoscono le edilcasce quale strumento di attuazione di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e territoriale;
- hanno ricercato condizioni per addivenire ad un sistema unico degli enti bilaterali di settore, che riconoscesse l'applicazione del presente ccnl in tutte le sue parti, senza peraltro pervenire ancora alla definizione di accordi in tal senso;
- continueranno a ricercare la condizione per un sistema unitario di enti bilaterali di settore, riconoscendo gli stessi quali strumenti di attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le parti sottoscrittrici l'Avviso comune del 16.12.03;

preso atto che

- l'evoluzione normativa e pattizia che affida alle casse edili ruolo e funzioni che rendono l'iscrizione a tali strumenti indispensabile per l'operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato;
- alle casse edili è data una rilevanza fondamentale non solo per la gestione del contratto, ma anche per il governo del mercato di settore;
- in diverse realtà territoriali, ove l'ANIEM ha una significativa rappresentanza, il sistema edilcasce non è operante ;
- gli obiettivi convenuti con la richiesta di attivazione del tavolo della bilateralità e con l'Avviso comune di settore, vanno confermati e perseguiti in tempi celeri;
- ove non si pervenga alla sottoscrizione di un accordo quadro nazionale sulla disciplina unitaria degli enti bilaterali entro e non oltre il 30 giugno 2010;

le parti concordano:

- di garantire la sottoscrizione delle contrattazione integrativa territoriale;
- di garantire la piena attuazione del CCNL attivando le necessarie iniziative, ove possibile, per procedere alla costituzione degli enti bilaterali previsti dal vigente CCNL;
- laddove si riscontrino le possibilità operative, anche al fine della non proliferazione di nuovi enti, di pervenire ad accordi per estendere l'operatività di Edilcasce, ad operare in aree limitrofe.

AVVISO COMUNE

CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE EDILE

La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E' incontrovertibile che nell'edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse, anche nell'ottica di una valorizzazione delle imprese qualificate e di una possibile normazione di accesso delle imprese al settore.

Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscano degli ammortizzatori sociali di Cigo e Cigs.

Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l'accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 14 maggio 2009.

Il sistema bilaterale edile, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai loro lavoratori, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l'occupazione.

Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all'art 29 della legge n. 341/95.

Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga modificata l'attuale aliquota contributiva della CIGO attraverso un apposito decreto.

Attualmente le imprese edili versano per gli operai un'aliquota del 5,20%, a fronte dell'1,90% - 2,20% degli altri settori dell'industria, beneficiando di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve.

In particolare, infatti, le proroghe della Cigo in edilizia sono ammesse solo con la riduzione di orario a differenza dell'industria per la quale le proroghe sono ammesse anche a 0 ore.

Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo fondo presso l'Inps pari a circa 2 mila milioni di euro.

A fronte di questa riduzione, stimata nell'ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso le edilcasse territoriali un apposito Fondo finalizzato all'integrazione salariale dei lavoratori disoccupati e in Cig, finanziato con il contributo della riduzione della aliquota.

I requisiti di accesso, la durata e l'ammontare dell'erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite. Essi seguiranno i criteri della universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che, in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.

Ciascuna edilcassa territoriale verserà mensilmente in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE, una percentuale, stabilita dalle parti nazionali, dei contributi pervenuti nei Fondi territoriali al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà.

PROTOCOLLO SUL COSTO DEL LAVORO

I temi trattati e gli obiettivi perseguiti dalle parti sociali del settore edile con la sottoscrizione dell'Avviso comune del 16 dicembre 2003 hanno consentito di raggiungere alcuni importanti risultati sul fronte della lotta al lavoro sommerso.

In tale ambito, è anche emersa l'esigenza di agire, all'interno delle politiche di contrasto al lavoro irregolare, per una progressiva riduzione del costo del lavoro e in particolare degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.

Il percorso intrapreso, sia sotto il profilo contrattuale che legislativo, deve proseguire, attraverso opportuni interventi che adeguino, entro i parametri europei, il sistema nazionale del costo del lavoro.

Le riduzioni dei livelli contributivi possono consentire alle imprese del settore di limitare i casi di evasione contributiva, nonché di operare correttamente in un mercato, altrimenti, limitato dalla concorrenza sleale, conseguente al fenomeno del lavoro irregolare.

Accanto agli interventi di carattere agevolativo, finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro, è necessario continuare a predisporre alcuni interventi di carattere strutturale che comportino un'ulteriore riduzione del carico contributivo.

La riduzione del cuneo fiscale e contributivo costituisce, insieme all'aumento della produttività, uno degli elementi su cui si può agire per la riduzione del costo del lavoro, al fine di aumentare la capacità competitiva delle imprese del settore delle costruzioni.

L'Agenda concordata dalle parti sociali il 31 gennaio 2007 ha confermato quanto è stato oggetto del citato Avviso comune, ottenendo risultati fondamentali per il settore.

Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l'accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 14 maggio 2009.

La risoluzione delle questioni rimaste insolute, come da seguito rappresentate, costituisce ora un obiettivo strategico su cui converge l'interesse delle parti sociali.

L'ANIEM e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori si attiveranno al fine della sottoscrizione di un protocollo con tutte organizzazioni imprenditoriali operanti nel settore delle costruzioni, per la richiesta di un tavolo interministeriale congiunto per l'esame delle materie di interesse comune.

1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

E' necessario ridurre il contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili per gli operai dall'attuale 5,20% alle misure in atto per gli altri settori dell'industria (1,90% - 2,20%). La riduzione non comporterebbe oneri per l'erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente attivo essendo l'avanzo patrimoniale complessivo, sulla base dei dati forniti dall'Inps, di circa 2000 milioni di euro.

Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, in regime di mutualizzazione, parte del risparmio così ottenuto dalle imprese, come previsto dall' "Avviso Comune su contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile"

2) DECONTRIBUZIONE DEGLI STRAORDINARI E DEI TRATTAMENTI AGGIUNTIVI ALLA RETRIBUZIONE STABILITA DAI CONTRATTI COLLETTIVI

E' fondamentale decontribuire gli straordinari e i trattamenti erogati in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, da una parte, riducendo il costo del lavoro, al fine di incentivare la contrattazione di secondo livello, e, dall'altra, recando effetti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare.

Poiché le imprese edili erogano somme aggiuntive alla retribuzione concordata a livello nazionale, legate non alla produttività delle singole imprese ma alla produttività del settore a livello territoriale, si rende necessario un più elevato sistema di decontribuzione, rispetto a quanto stabilito dalla legge 247/2007, e un sistema che renda strutturale la stessa a tutte le imprese edili che aderiscono alla contrattazione di secondo livello

La disposizione legislativa infatti dovrà prevedere che:

- la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della disposizione stessa;
- i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;
- è destinato alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell'importo annuo decontribuito;
- il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Edilcassa

3) RIDUZIONE PREMI INAIL

Occorre conseguire la parificazione del premio Inail per il settore delle costruzioni a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'impresa, con l'intento di pervenire all'unicità della misura del costo del lavoro.

Occorre introdurre una apposita normativa premiale di legge che vada a sostituire quella attualmente prevista nel caso di versamento dei contributi previdenziali sulle 40 settimanali di lavoro e che si trovi in linea con il monitoraggio del fenomeno infortunistico delle singole imprese, tale da comportare il riconoscimento in favore degli imprenditori di agevolazioni premiali all'uopo stanziate dagli organismi paritetici.

4) REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DELLE PRESTAZIONE DI MENSA E TRASFERTA

Occorre rivalutare, in misura percentuale pari alla variazione degli indici Istat, ai sensi dell'art. 51, co. 9, del D.Lgs n. 314/97, gli importi e i relativi tetti delle voci retributive che godono di un particolare regime di esenzione dalla base imponibile previdenziale e cioè:

- l'indennità di trasferta che, dal 1° gennaio 1998, non concorre a formare reddito nel limite di franchigia di € 46,48 e € 77,47 rispettivamente per le trasferte in Italia e all'estero, ex art. 51, co. 5, del D.Lgs. n. 314/97;
- l'indennità sostitutiva di mensa che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ex art. 7 del D.Lgs. n. 56/98 non concorre a formare reddito fino all'importo complessivo di lire 10.240, attuali € 5,29, ex art. 51, co. lett. c) del Tuir.

PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Rilevando che la "cultura della sicurezza" si ottiene con una piena collaborazione di tutti i soggetti interessati nell'ottica dell'intervento preventivo, lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.

La formazione alla sicurezza, previo il riconoscimento degli interventi già effettuati in significative realtà territoriali, deve pertanto essere potenziata e uniformata nel contesto nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e il coordinamento tra gli Enti scuola e i Comitati Paritetici territoriali.

A tal fine è determinante il ruolo della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.

Il CPT è l'Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:

- 1) effettua visite di consulenza e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
- 2) svolge le attività previste dai decreti legislativi nn. 81/08 e 106/09 nonché le attività di informazione e formazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
- 3) assiste le imprese e i lavoratori nel trasferimento di tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione dei Dlgs. nn. 81/08 e 106/09;
- 4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.

Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese alle Edilcasce sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri, annualmente programmabili nell'ambito territoriale.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già esistenti in materia.

Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Il contributo individuato a livello territoriale sarà ripartita per le finalità proprie del CTP e comunque alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri non potrà essere dedicata una percentuale non inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CTP su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, nonché in via autonoma dall'Ente, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.

Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta. Gli interventi formativi e informativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa, in collaborazione con il CTP, laddove realizzati sul cantiere; oppure dall'impresa in collaborazione con l'Ente scuola, sentito il CTP, se svolti in aula.

Gli interventi formativi e informativi si terranno durante l'orario di lavoro e non potranno comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

Ai dirigenti e ai preposti sarà assicurata un'adeguata e specifica formazione a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente Scuola in collaborazione con il CTP. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolti dal CTP. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37 co.7 del Dlgs. 81/08 e s.m..

E' affidata al Formedil Nazionale la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti ai sensi dei Dlgs. nn. 81/08 e 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, nonché alla formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Il datore di lavoro i dirigenti e i preposti hanno necessità di una formazione iniziale e continua come previsto dall'art. 97 del d. lg 81/2008.

Le suddette formazioni saranno assolate in collaborazione tra la Scuola Edile e il CTP.

La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

E' affidata al sistema dei CTP la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dai CTP stessi nella normale attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori.

Il CTP e l'Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.

Al fine di omogeneizzare l'attività dei CTP territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CTP effettuerà senza alcun onere aggiuntivo e a seguito di un protocollo sindacale regionale sulle relative modalità operative, il coordinamento regionale dei CTP afferenti la regione di appartenenza. Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.

PROTOCOLLO SULLE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

In relazione a quanto disposto

- dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'articolo 99 che prevede che *"il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII..."* e che inoltre *"gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni [...] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza."* e all'articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l'inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;
- dall'Avviso comune del 17 maggio 2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal CCNL 1 luglio 2008 (che dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2010 a condizione che tutte le Edilcasse partecipanti al sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina);

le parti concordano sulla necessità di:

- attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
- attuare una concreta interazione tra i diversi organi contrattuali e istituzionali affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida ispirate alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informativa sulla notifica preliminare;
- attivare attraverso le Edilcasse (già riconosciute nel citato Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della Congruità), la verifica dell'incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel ccnl del 2008.

Sarà affidato alla CNCE la progettazione di un sistema informatico nazionale omogeneo territorialmente, che tenga conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio, articolato su base territoriale, che permetta la creazione di una Banca Dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche:

- 1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito:
 1. data della comunicazione;
 2. indirizzo del cantiere;

3. committente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
4. natura dell'opera;
5. responsabile dei lavori: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
6. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
7. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
8. data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
12. identificazione: codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. ammontare complessivo presunto dei lavori;
14. attribuzione di una codifica per cantiere.

2) I suddetti dati dovranno essere integrati con:

- a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
- b) l'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
- c) l'inserimento nella notifica preliminare, a cura del committente o del responsabile dei lavori, dei dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
- d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri, affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.

3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l'incrocio dei suddetti dati con quelli dei sistemi informatici utilizzati dai vari Enti per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere, denunciando le ore svolte dai propri lavoratori, in ogni singolo cantiere attivo nel mese) con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.

La banca dati di settore dovrà permettere alla Edilcassa di controllare direttamente, attraverso questi dati, la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure che saranno definite dalle parti sociali nazionali.

Al termine dell'opera, infatti, all'atto del saldo finale, nel caso di opera pubblica, e contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato, nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Edilcassa, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa in termini di versamenti presso le Edilcasce, secondo gli indici di cui all'Avviso Comune del 17 maggio 2007.

Fermo restando la sua adozione da parte di tutte le Edilcasce partecipanti al sistema della CNCE, la verifica della congruità entrerà in vigore, in via sperimentale, nelle province che le parti sociali nazionali individueranno e con decorrenza entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Entro il medesimo termine sarà individuata anche la decorrenza sull'intero territorio nazionale.

E' affidato alla CNCE, anche per i necessari collegamenti con i software utilizzati dalle edilcasce, il compito di realizzare una Banca Dati nazionale anagrafica.

Ogni Edilcassa, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad aggiornare la banca dati nazionale anagrafica, costituita presso la CNCE, con i seguenti elementi:

- lavoratori
- imprese
- numero Durc emessi per ciascuna impresa

Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l'autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell'ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Edilcassa e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle Asl, dell'INPS e INAIL, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all'interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Edilcasce.

L'adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell'attività ispettiva.

Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell'ambito dei lavori privati compresi quelli effettuati in economia e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.

ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

La borsa lavoro, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: Durc, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14 Maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.

Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil Nazionale un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.

Le parti affidano al Formedil Nazionale, nel quadro del suo progetto di riconversione, la progettazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:

- ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola Edile e/o Ente paritetico equivalente, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscano i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- predisporre l'attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
- incentivare gli accordi ministeriali per l'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all'estero per l'inserimento e il collocamento nel settore.

Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:

- l'assunzione, da parte delle Scuole Edili e/o Ente paritetico equivalente, di un ruolo attivo all'interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
- la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Edilcassa, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili e/o Ente paritetico equivalente;
- la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Edilcassa in modo da poter prospettare le proprie candidature.

L'entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, il Formedil Nazionale presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.

La sperimentazione della Borsa Lavoro sarà avviata dal Formedil Nazionale, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.

La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definitiva a livello ministeriale una norma che preveda l'invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro 5 giorni successivi al licenziamento anche alla edilecassa territorialmente competente:

- la Scuola Edile e/o Enti paritetico equivalente nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l'elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola Edile e/o Ente paritetico equivalente al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
- la Scuola Edile o Ente paritetico equivalente effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
- la Scuola Edile o Ente paritetico equivalente in una apposita banca dati, condivisa con la edilecassa territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con la relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell'impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento.

Presso ciascuna Scuola Edile o Ente paritetico equivalente sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil Nazionale.

Gli accordi di cui all'art.39 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in edilecassa.

Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil Nazionale.

**PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI
PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALI**

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Edilcasce Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore.

Proprio per questo occorre necessariamente porre nuovamente al centro del sistema i lavoratori e le imprese in un'ottica di miglioramento dell'operato degli Enti attraverso interventi mirati alla razionalizzazione sul piano dei costi, dell'efficienza del sistema e del rispetto integrale delle regole contrattuali.

In relazione quindi

- alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali;
- alla necessità di pervenire ad un accordo complessivo sul riconoscimento della reciprocità tra gli enti bilaterali promananti dai diversi -ma omogenei- sistemi contrattuali;
- alla opportunità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'Ente medesimo:

le parti concordano che:

- 1) per le Edilcasce la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Edilcassa dovrà essere contenuto nel limite dell'.....% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Edilcassa.

Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ...% delle rispettive entrate.

Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento.

Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite e rese note dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.

- 2) L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.

- 3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.

Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.

Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.

- 4) Viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all'anno del bilancio di riferimento.
- 5) Viene confermato, altresì, l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di certificazione individuate a livello nazionale.
- 6) Viene istituito, a decorrere dall'esercizio 2010 l'obbligo, a carico della Edilcassa, di affidare alla Società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della Cnce, per gli Enti paritetici nazionali.
- 7) Viene affidato ad una Società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento, rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.
- 8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle Parti Sociali nazionali l'elenco degli enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
- 9) Gli enti paritetici territoriali sono obbligati al riconoscimento del principio di autonomia contrattuale e di reciprocità (come riportato dalla Convenzione per il rilascio del Durc), ossia al pieno rispetto dei ccnl vigenti di settore. Sarà compito degli Enti Nazionali di predisporre moduli di adesione agli enti territoriali con la scelta da parte dell'impresa del ccnl applicato sollecitando in tal senso la CNCE di adottare criteri comuni a tutte le casse.
- 10) Qualora vengano riscontrati comportamenti difforni dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a maggioranza dei due terzi, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difforni. Qualora il problema non trovi soluzione le parti sociali nazionali si riuniranno entro 30 giorni, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza dei due terzi, anche attraverso il commissariamento dell'Ente. Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione (o Comitato di Gestione), le parti sociali

nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.

11) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:

- mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;
- mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
- impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
- rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
- mancato riconoscimento di quanto previsto dal punto 9).
- mancata attivazione delle visite tecniche da parte del CPT.

11) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.

12) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali, con relativa relazione d'accompagnamento, sull'attività preventivata e svolta.

13) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.

14) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.

15) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL. Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1)

Sottoscrivere gli statuti tipo dei 3 enti unitamente al bilancio tipo

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ENTI PARITETICI

Qualora si verificano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti bilaterali territoriali derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'organizzazione territoriale che ha effettuato la suddetta designazione è tenuta, entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto, a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettueranno una verifica congiunta di tali situazioni




AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Per gli operai con qualifica del 1° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 90,00 , di cui euro 31,00 a decorrere dal 01.04.2010, euro 30,00, a decorrere dal 01.01.2011 ed euro 29,00 a decorrere dal 01.01. 2012.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

LIVELLI	AUMENTI				NUOVI MINIMI			
	complessivo	01.04.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.04.2010	01.01.2011	01.01.2012	parametri
7	180,00	62,00	60,00	58,00	1.487,96	1.547,96	1.605,96	200
6	162,00	55,80	54,00	52,20	1.339,16	1.393,16	1.445,36	180
5	135,00	46,50	45,00	43,50	1.115,98	1.160,98	1.204,48	150
4	126,00	43,40	42,00	40,60	1.041,57	1.083,57	1.124,17	140
3	117,00	40,30	39,00	37,70	967,18	1.006,18	1.043,88	130
2	105,30	36,27	35,10	33,93	870,46	905,56	939,49	117
1	90,00	31,00	30,00	29,00	743,99	773,99	802,99	100